

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1049 del 22/02/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "AZIENDA PRATI VINI Srl" - Albinea.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1119 del 22/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.19367/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**AZIENDA PRATI VINI Srl**" – **Albinea**.

### IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**AZIENDA PRATI VINI Srl**" avente sede legale e stabilimento in comune di **Albinea - Via N. Campanini n.2/3**, concernente l'attività di **produzione vino**, acquisita agli atti di Arpae con PG/105411 del 06/07/2021 e la successiva documentazione integrativa PG/88538 del 27/05/2022 e PG/197571 del 21/11/2023;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamato che relativamente al procedimento autorizzativo sono intercorse comunicazioni fra Arpae (PG/8419 del 20/05/2022) e lo SUAP (PG/86317 del 24/05/2022 e PG/88538 del 27/05/2022) a causa di intercorso errore tecnico informatico presso gli uffici dello SUAP e conseguente indisponibilità delle integrazioni presentate dall'istante in data 10/11/2021, trasmesse quindi dallo SUAP con propria nota 0008943 del 27-05-2022 e acquisite al protocollo di Arpae n.PG/88538 del 27/05/2022;

Preso atto che la domanda presentata è inerente la modifica dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali recapitanti al punto di scarico S1 in pubblica fognatura, senza la necessità di incrementare i volumi di refluo scaricato, ed è inerente alla richiesta di autorizzazione a un secondo punto di scarico, denominato S2, in corpo idrico superficiale, quale scarico di emergenza delle acque reflue domestiche e di parte delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale, nel caso in cui i volumi dei reflui scaricati dalla Ditta risultassero eccessivi rispetto alla portata della pubblica fognatura, e per modificare parte della rete fognaria afferente all'impianto di depurazione;

Atteso che per le modifiche sopra riportate, l'istanza è da intendersi come modifica sostanziale della vigente autorizzazione DET-AMB-2018-956 del 22/02/2018;

Preso atto che da nota tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, protocollo n.120826 del 02/08/2021, è stata indicata la non conformità degli impianti e della rete fognaria afferente allo scarico S2 poiché ai sensi del regolamento fognario le acque reflue domestiche devono confluire in pubblica fognatura se presente e inoltre i sistemi di trattamento adottati, oltre che non descritti correttamente e non dimensionati, non sarebbero conformi alla DGR 1053/03;

Atteso pertanto che per quanto sopra indicato non era ammissibile la richiesta del nuovo scarico S2 come indicato in domanda dalla Ditta;

Preso atto che la Ditta nella documentazione integrativa, protocollo PG/88538 del 27/05/2022, ha proceduto a modifiche del progetto degli assetti fognari aziendali e con modifica della tipologia di reflui recapitanti al punto di scarico S2, escludendo i reflui domestici e mantenendo le sole acque meteoriche ricadenti sui piazzali e le coperture;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia protocollo n.25960 del 09/02/2024;
- nulla osta allo scarico del Comune di Albinea in data 10/01/2024 al PG/3263, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente alle acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del parere di conformità del Gestore del Servizio Idrico Integrato rispettivamente RT018552-2023-P del 19/12/2023;
- il parere di conformità urbanistico del comune di Albinea al protocollo n.107227 del 08/07/2021.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;

- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"AZIENDA PRATI VINI Srl"** ubicato nel comune di **Albinea – Via N. Campanini n.2/3** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-956 del 22/02/2018 adottata da Arpae, che deve intendersi revocata;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico S1 delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di dare atto che la planimetria di riferimento riportante la rete fognaria aziendale è allegata alla presente quale parte integrante del presente atto.

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza su indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

11) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

12) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
firmato digitalmente

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**AZIENDA PRATI VINI Srl**" è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Albinea - Via N. Campanini n.2/3** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di produzione vino. Vengono di seguito riportati l'elenco delle emissioni con i relativi limiti e le prescrizioni aggiornate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA GAS METANO (1.652 kW)	2100	10	5 h/g per 75 gg/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E2	CALDAIA GAS METANO (2.672 kW)	3400	11	5 h/g per 75 gg/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E3	CALDAIA GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI (114 kW)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i..					
E5	IMPIANTO DI CONCENTRAZIONE	100	7	10 h/g per 150 gg/anno	Biossido di zolfo	500 (con flusso di massa > 5000 g/h)	(**)
E6	IMPIANTO DI CONCENTRAZIONE/DESOLFORAZIONE	100	7	10 h/g per 150 gg/anno	Biossido di zolfo	500 (con flusso di massa > 5000 g/h)	(**)
E7÷E9	TORRE EVAPORATIVA	Non vengono fissati limiti di emissione in quanto trattasi di aria non contaminata da inquinanti provenienti dal ciclo produttivo.					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro <b>materiale particolare e ossidi di zolfo</b> si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale o GPL.							
(**) Visto il funzionamento stagionale dell'impianto l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del biossido di zolfo, del materiale particolare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub> e Biossido di zolfo	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni **E1** ed **E2**, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E1-E2**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) Entro **30 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale, limitatamente al parametro ossidi di azoto, per le emissioni n.1 - 2.

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

8) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

9) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in



cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

11) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

12) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla

Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/105411 del 06/07/2021 e la successiva documentazione integrativa PG/88538 del 27/05/2022 e PG/197571 del 21/11/2023.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

## **Allegato 2 - Scarico S1 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

La Ditta si occupa di lavorazione uve e mosti attraverso processi di vinificazione, concentrazione e desolfurazione per la produzione e vendita di vini. La produzione è pari a circa 9.000 t/anno di vino.

L'attività consiste nella concentrazione e desolfurazione di mosto muto, principalmente partendo da mosti semilavorati ed in parte dalla pigiatura di uve, effettuata nel corso di tutto l'anno con incremento nel periodo di vendemmia da settembre a novembre.

Il mosto muto viene desolfurato e neutralizzato con NaOH e pertanto le acque di condensa inviate a scarico contengono sia Anidride Solforosa che Idrato di Sodio. I processi di concentrazione del mosto e desolfurazione vengono realizzati mediante evaporazione rispettivamente dell'acqua e dell'anidride solforosa ed il calore necessario viene generato da due caldaie a vapore ad alta temperatura. In Azienda è presente una torre evaporativa per le acque di raffreddamento.

Al punto di scarico S1 in pubblica fognatura sono recapitate le acque reflue derivanti da:

- attività di concentrazione e desolfurazione del mosto muto,
- acque di lavaggio di locali e attrezzature,
- acque di raffreddamento delle torri evaporative,
- acque di condensa delle caldaie per la produzione di vapore,
- acque reflue domestiche dei servizi igienici,
- acque meteoriche di parte delle superfici cortilive e delle coperture.

Sono presenti dei contatori nel desolfatore, nel concentratore e nella cantina vecchia.

Nella documentazione presentata è prevista la realizzazione di due serbatoi fuori terra, ognuno da 20 mc, che, collocati in serie all'inizio dell'impianto di trattamento, hanno il compito di ulteriori sedimentatori, trattenendo le componenti solide che si trovano in sospensione nel refluo scaricato. Tali serbatoi permetteranno di mantenere più pulito ed efficiente il resto dell'impianto di trattamento posto a valle dei serbatoi. Inoltre, essendo i serbatoi posizionati interamente fuori terra, sarà più agevole la gestione legata alla loro pulizia.

A valle dell'impianto di depurazione verrà inserita una pompa supplementare (di potenza 3 kW), in affiancamento alle due presenti (di potenza 5 kW), che verrà accesa in loro sostituzione nei momenti di minor carico, distribuendo in modo uniforme il flusso e altresì riducendo l'assorbimento elettrico.

Il resto dell'impianto di trattamento delle acque reflue rimarrà invariato rispetto a quanto precedentemente autorizzato e pertanto, a seguito delle modifiche, l'impianto di trattamento dei reflui sarà costituito da:

a) per il concentratore a triplice effetto e desolfatore (sezione 1 di trattamento):

- serbatoio verticale in acciaio inox, di laminazione da 100 m<sup>3</sup>;
- gruppo pompe;
- serbatoio reattore S1 da 3 m<sup>3</sup>, con agitatore ad albero verticale e correzione pH con soda caustica (in serbatoio adiacente S3);
- serbatoio reattore S2 da 3 m<sup>3</sup>, con agitatore ad albero verticale e correzione solfiti con perossido di idrogeno (in serbatoi adiacenti S4);

b) per tutte le acque reflue del collettore aziendale principale, sezione 2 di trattamento (acque pretrattate sommate alle altre acque di lavaggio cantina e alle acque dell'altro impianto di desolfurazione):

- vasca di sollevamento da 5 mc, con due pompe;
- serbatoi fuori terra, da 20 mc ognuno, con funzione di sedimentazione;

- reattore di seconda correzione pH da 10 mc con miscelatore verticale e con phmetro (con adiacente serbatoio di soda caustica);
- vasca di laminazione da 60 mc con miscelatore orizzontale e due pompe sommerse da 5kW l'una + una pompa da 3 kW. In uscita da tale vasca è presente un misuratore elettromagnetico di portata;
- pozzetto di sollevamento con pompe sommerse da 3kW e da 5kW;
- misuratore elettromagnetico di portata.

Lo schema fognario evidenzia che le acque reflue prodotte nel complesso dall'azienda afferiscono al collettore principale, che adduce al sistema di laminazione e correzione del pH, tramite il pozzetto indicato in planimetria con il n.1 e saranno convogliate alla pubblica fognatura, dopo trattamento depurativo, passando per il pozzetto di ispezione n.13. Tra il pozzetto n.3 ed il n.13, indicati in planimetria, vi è un collettore di congiunzione che scavalca l'impianto di trattamento, ma, così come prescritto, sul medesimo collettore è presente una paratoia chiusa e piombata dai tecnici del Servizio Idrico Integrato e mantenuta tale, e che può essere aperta solo in caso di emergenza (la Ditta riporta che ad oggi non c'è mai stata necessità di aprirla). La Ditta precisa che il troppopieno della vasca di laminazione (indicato in planimetria con il numero 13) è stato sigillato con tappo e che la braga inserita sulla tubazione di scarico a valle del contatore, mantenuta sempre chiusa, si rende necessaria per eventuali operazioni di manutenzione (spurgo).

Per poter convogliare tutte le acque reflue di cui sopra all'impianto di trattamento, l'azienda intende realizzare un nuovo tratto fognario sul lato est della proprietà atto a raccogliere le acque reflue domestiche trattate con fossa Imhoff, del troppo pieno di natura straordinaria di un pozzo nero e delle future esigenze di cantina e uffici, nonché delle caditoie e pluviali della porzione uffici e aree strettamente limitrofe. Il pozzo nero sarà periodicamente svuotato e pulito ad opera di ditta specializzata per l'espurgo. Tale rete fognaria confluirà pertanto anch'essa al pozzetto n.1, unitamente alle acque reflue industriali di processo; è tuttavia presente un by-pass di troppo pieno al pozzetto 18 che può convogliare tali reflui direttamente al sistema di laminazione.

Relativamente alle acque meteoriche dell'area cortiliva esterna, esse sono recapitate in parte al pozzetto n.1, passando pertanto dalla vasca di laminazione, e in parte al punto di scarico S2 in corpo idrico superficiale Torrente Lodola.

Lo scarico dei reflui in pubblica fognatura è continuo.

È presente un tratto di reticolo fognario, dotato di pozzetti di manutenzione sigillati, che attraversa l'adiacente azienda vitivinicola e per il quale l'azienda dichiara un diritto di servitù.

L'approvvigionamento idrico è da pozzo.

Nella documentazione presentata è riportato che le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento sono esclusivamente adibite al transito dei mezzi per il carico e scarico ed in minima parte a parcheggio dei veicoli del personale interno. All'esterno dei fabbricati non è svolta alcuna attività produttiva né lo stoccaggio di prodotti in attesa di spedizione. Non è previsto alcuno stoccaggio all'esterno di rifiuti non coperti e non protetti dalle intemperie o da sversamenti.

Nella documentazione è inoltre riportato che l'Azienda si impegna a costruire un cordolo di arginatura nella zona in cui è presente la pompa di rifornimento mezzi, posizionando inoltre un pozzetto di raccolta di eventuali sversamenti, e fornendo una tettoia di copertura.

La tavola di riferimento è la Tav.1 datata Ottobre 2023, acquisita da Arpae al protocollo n.197571 del 21/11/2023.

### Prescrizioni:

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **60 m<sup>3</sup>**.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **7.000 m<sup>3</sup>**.
3. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO ( mg/l )
Solidi sospesi totali	2500
BOD <sub>5</sub>	1500
COD	2500
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

4. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Tutte le acque reflue che convogliano nello scarico S1, verranno quantificate tramite contatore, la cui fornitura, installazione e gestione sarà a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Tale misuratore sarà installato con idonea predisposizione immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura. I dati rilevati dal suddetto strumento saranno utilizzati a fini gestionali, di verifica delle prescrizioni 1 e 2 e per l'applicazione della delibera ARERA 665/2017.
6. La paratoia posta nel pozzetto n.3 deve essere tenuta normalmente chiusa e l'eventuale necessità di manovra e apertura deve essere tempestivamente comunicata ad Irete spa al seguente indirizzo e-mail: [csi.parma@gruppoiren.it](mailto:csi.parma@gruppoiren.it).
7. La vasca di laminazione e correzione del pH con portata costante nelle 24h dovrà essere mantenuta in efficienza e devono essere svolti interventi di manutenzione con opportuna periodicità. Il pH in uscita dovrà essere misurato mediante specifica sonda che consenta anche la registrazione dei dati.
8. Deve essere tenuta in azienda apposita registrazione degli interventi di manutenzione degli impianti di correzione del pH e di correzione dei solfiti.

9. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
10. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
11. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
12. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
13. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di fecce, vinacce e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
14. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
15. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio srl tramite fax al n.0521/248946 e tramite PEC [irenacquareggio@pec.gruppoiren.it](mailto:irenacquareggio@pec.gruppoiren.it) a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.
16. La Ditta deve adottare ogni possibile misura atta ad impedire immissioni, anche accidentali, di reflui e/o sostanze nella rete fognaria e nei pozzetti posizionati nelle proprietà confinanti.
17. Al punto di scarico S2 in corpo idrico superficiale possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche.
18. La Ditta deve provvedere, nella zona in cui si trova la pompa di rifornimento gasolio, alla dotazione di un cordolo di contenimento e di un pozzetto di raccolta di eventuali sversamenti accidentali entro 30 giorni dal ricevimento della presente.
19. Gli eventuali sversamenti di gasolio raccolti nel pozzetto di cui al punto 18, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e devono essere smaltiti presso ditte autorizzate.

Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, il gestore del SII è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

Trattasi di proseguimento senza modifiche, in quanto gli interventi riguardano la realizzazione di due serbatoi fuori terra per la sedimentazione dei reflui, l'inserimento di una pompa supplementare a valle dell'impianto di depurazione e una modifica dell'assetto del reticolo fognario aziendale. Pertanto fermo restando quanto comunicato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico della Ditta, da cui risultava che l'attività svolta rispettava i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14/11/97, la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**